

-- Allegato "C" al n. 24722 di Rep. e al n. 16348 di Racc. --

----- STATUTO E.T.S. -----

---- AMAMI PER IL DOPO DI NOI - MARCELLO BRUNATI E.T.S. ----

----- ART. 1 (Denominazione, sede e durata) -----

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, l'Ente senza scopo di lucro denominato: "**AMAMI PER IL DOPO DI NOI - MARCELLO BRUNATI E.T.S.**" che assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale e a struttura democratica. -----

L'acronimo "E.T.S." potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). -----

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. -----

L'associazione "AMAMI PER IL DOPO DI NOI - MARCELLO BRUNATI E.T.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. -----

L'associazione ha sede legale nel Comune di San Martino di Lupari (PD) e la durata della stessa è a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel Runts la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto. -----

Il domicilio degli Associati per tutto ciò che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal Libro degli Associati. -----

----- ART. 2 (Statuto) -----

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto. L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. -----

----- ART. 3 (Efficacia dello statuto) -----

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. -----

----- ART. 4 (Interpretazione dello statuto) -----

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. -----

----- ART. 5 (Finalità e Scopo) -----

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di u-

tilità sociale in particolare nei confronti di persone disabili e/o deboli con disabilità fisiche e/o relazionali (autismo e sindromi correlate), mentali, con particolare riferimento alle persone di cui all'art. 3) della Legge 104/92 e alle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare. L'Associazione intende perseguire le proprie finalità, nel territorio di competenza, attraverso il reperimento di risorse, da destinare, sia a servizi e strutture residenziali e semiresidenziali alternativi all'Istituzionalizzazione, sia alla realizzazione di progetti di vita ai sensi del D.lgs n. 62/2024 per una crescita positiva in contesti accoglienti e arricchenti. -----

Queste finalità dell'Associazione sono finalizzate: -----

- alla prevenzione ed il contrasto di tutte le forme di povertà, disagio, diseguaglianza, emarginazione, esclusione di categorie svantaggiate; -----
- la promozione e la diffusione di una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva, del volontariato, del servizio civile regionale, nazionale e universale; -----
- al sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, fragilità, esclusione, emarginazione; -----
- alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali; -
- allo sviluppo della democrazia e della persona umana. -----

----- **ART. 6 (Attività di interesse generale,** -----

----- **Attività diverse e raccolta fondi)** -----

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e successive modificazioni (**art. 5, co.1 lett. a, D.Lgs. 117/2017**); -----

b) interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare cosiddetta DOPO DI NOI), e successive modificazioni (**art. 5, co.1 lett. a, D.Lgs. 117/2017**); -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (**art. 5, co.1 lett. c, D.Lgs. 117/2017**); -----

d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 112/2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa socia-

le, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (**art. 5, co.1 lett. p, D.Lgs. 117/2017**); -----

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (**art. 5, co.1 lett. q, D.Lgs. 117/2017**); -----

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (**art. 5, co.1 lett. r, D.Lgs. 117/2017**); -----

g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (**art. 5, co.1 lett. s, D.Lgs. 117/2017**); -----

h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**art. 5, co.1 lett. z, D.Lgs. 117/2017**). -----

In via non prevalente e per il raggiungimento degli scopi associativi le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni: -----

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche tra scrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e/o utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali; -

2. partecipare ad associazioni, a E.T.S./o istituzioni, pubblici e/o privati senza finalità di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti le cui finalità si esplicano nell'ambito della Regione Veneto; -----

3. allestire, gestire e sovrintendere iniziative che abbiano come scopo la diffusione, la conoscenza e la sensibilizzazione alle problematiche connesse alle finalità dell'ente; -----

4. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta o indiretta di interventi in strutture e servizi di cui all'art. 5 e 6 del presente statuto, e organizzare mostre, convegni, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, -----

5. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o detenuti per le attività elencate finalizzate al benessere della comunità locale; -----

6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

7. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; -----

8. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di E.T.S.. -----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in particolare l'erogazione di contributi monetari e/o in natura e la promozione del volontariato. -----

La loro individuazione, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, è operata da parte del Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. -----

Inoltre potrà assumere la figura di trustee per la gestione di trusts, in conformità alla legislazione vigente, il cui scopo sia compatibile con le finalità stabilite per l'Associazione e, in particolare, con il relativo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone disabili sia con disabilità fisiche che relazionali (autismo e sindromi correlate). In ogni caso i trusts suddetti dovranno contenere espressamente la clausola di irrevocabilità e non dovranno an-noverare tra i beneficiari lo stesso disponente. L'Associazione potrà, in alternativa alla figura di trustee, assumere la figura di protector/guardiano o di beneficiario di detti trusts. -----

----- **ART. 7 (Ammissione)** -----

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui al precedente articolo 6. -----

Possono altresì essere soci Associazioni, Organizzazioni e Persone Giuridiche pubbliche e private che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale e risultino in possesso dei seguenti requisiti: -----

- condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione; ----
- accettare lo Statuto e i Regolamenti interni; -----
- prestare la propria opera per sostenere l'attività; -----

- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. -
L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su presentazione di una domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata al richiedente ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. -----

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. -----

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. -----

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. -----

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. -----

----- **ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)** -----

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. -----

Ciascun associato ha il diritto di: -----

- partecipare e votare all'Assemblea degli associati; -----
- eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi, avendone i requisiti di legge; -----
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; -----
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato; -----
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore; -----

e ha il dovere di: -----

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso; -----
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. -----

----- **ART. 9 (Volontario e attività di volontariato)** -----

L'associazione può, nello svolgimento delle proprie attività, avvalersi anche di volontari, nel qual caso dovranno essere rispettate le norme di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017. -----

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti di legge e nei limiti ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. -----

----- **ART. 10 (Perdita della qualifica di associato)** -----

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. -----

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. -----

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione. -----

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti associativi, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi, o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'associazione. -----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione e la relativa motivazione dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'associato. -----

L'associato può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni e all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. -----

----- **ART. 11 (Gli organi sociali)** -----

Sono organi dell'associazione: -----

- Assemblea degli associati -----
- Consiglio Direttivo -----
- Presidente e Vice Presidente -----
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge -----
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge -----

E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. -----

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la di-

scussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede. -----

----- **ART. 12 (L'assemblea)** -----

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. - Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare non più di un altro associato. -----

Gli associati incapaci esercitano il diritto di voto per il tramite del proprio rappresentante legale. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. -----

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. -----

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona tutti gli associati. -----

La convocazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'associazione o pubblicazione nel sito internet della medesima. -----

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. -----

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le nomine alle cariche associative e delibere inerenti e conseguenti, nonché le delibere riguardanti l'ingresso o l'esclusione di associati o comunque rapporti con i singoli associati. -----

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'associazione. -----

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno. -----

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del Consiglio

Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. -----

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni. -----

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'ente. -----

----- **ART.13 (Compiti dell'Assemblea)** -----

L'assemblea: -----

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; -----

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; -----

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali; -----

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; -----

- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche; -----

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ----

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----

- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. -----

----- **ART. 14 (Assemblea ordinaria)** -----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. -----

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. --

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. -----

----- **ART. 15 (Assemblea straordinaria)** -----

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devolu-

zione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

----- **ART. 16 (Consiglio Direttivo)** -----

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. -----

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 (tre) consiglieri fino ad un massimo di 9 (nove), eletti dall'assemblea tra i propri associati -----

Dura in carica per n. 3 (tre) esercizi e fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere rieletti. -----

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. -----

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. -----

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe. -----

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti. -----

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni. -----

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo. -----

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. -----

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per

Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. -----

In particolare, tra gli altri compiti: -----

- nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere, se non nominati direttamente dall'assemblea; -----
- amministra l'associazione; -----
- attua le deliberazioni dell'assemblea; -----
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune; -----
- predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; -----
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa; -----
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; ----
- l'eventuale quota associativa annuale e le relative modalità di versamento; -----
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; -----
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; -----
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt; -----
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti associati; -----
- delibera sull'esclusione degli associati; -----
- pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive. -----

----- **ART. 17 (Il Presidente e il Vicepresidente)** -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. -----

Il Presidente coordina i lavori del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. -----

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. -----

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

----- **ART. 18 (Organo di controllo)** -----

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in

applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.. -----
L'Assemblea degli associati può nominare l'organo di controllo anche qualora non fosse obbligatorio. -----
L'organo di controllo: -----
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento -----
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----
L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----
----- **ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)** -----
Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti. -----
L'assemblea degli associati può nominare il Revisore legale o la società di Revisione legale anche qualora non fosse obbligatorio. -----
----- **Art. 20 (Libri sociali)** -----
L'associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo al Consiglio Direttivo: -----
a) il libro degli associati; -----
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----
d) il registro dei volontari. -----
I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. -----
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'ente, entro 30 (tren-

ta) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza. -----

----- **ART. 21 (Patrimonio ed entrate)** -----

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione che ammonta ad Euro 15.900,00 (quindicimilanovecento virgola zero zero). -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. -----
Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: -----

- quote associative; -----
- contributi pubblici e privati; -----
- donazioni e lasciti testamentari; -----
- rendite patrimoniali; -----
- attività di raccolta fondi; -----
- rimborsi da convenzionati; -----
- attività diverse; -----
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. --

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. -----

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. -----

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi. -----

----- **ART. 22 (I beni)** -----

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. -----

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati. -----

----- **ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)** -----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché

l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. -----

----- **ART. 24 (Bilancio)** -----

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. -----

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge. - Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'assemblea. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea degli associati per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo o, quando lo richiedano particolari esigenze, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo. Il Consiglio Direttivo dovrà enunciare le particolari esigenze nella relazione al bilancio per cui si rendesse eventualmente necessario il differimento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. -----

----- **ART. 25 (Bilancio sociale)** -----

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. -----

----- **ART. 26 (Rapporti con gli enti pubblici)** -----

Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 della legge n. 241/1990 l'associazione può attivarsi per proporre alla Pubblica Amministrazione forme di partecipazione e coinvolgimento negli istituti della co-programmazione e co-progettazione da definirsi in appositi accordi fra le parti. -----

Copia di ogni accordo è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione. -----

----- **ART. 27 (Personale retribuito)** -----

L'associazione può avvalersi di personale retribuito il cui trattamento economico soggiace al rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 del D.Lgs. n. 117/2017. Del rispetto di tale parametro il Consiglio Direttivo dovrà darne conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. - I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione. -----

----- **ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)** -----

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti

sul fondo comune. -----

----- **ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)** -----

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa. -----

----- **ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)** -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. -----

----- **ART. 31 (Disposizioni finali)** -----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad ogni altra normativa vigenti in materia. -----

Firmato: Marcato Melissa -----

Roberto Nardello -----

Paolo Petrin -----

Brigante Mario -----

Geremia Nereo -----

Rita Sgarbossa -----

Gianfranco Grigolon -----

Bergamin Fiorenzo -----

Marco Tottolo (L.S.). -----

Certifico io sottoscritto, dottor Marco Tottolo, Notaio in Castelfranco Veneto, iscritto al distretto notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 9 ottobre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti.

Castelfranco Veneto, 25 marzo 2026